

Polizia Municipale – Associazione culturale, sportivo ricreativa

STATUTO dell'Associazione

CAPO I Costituzione - Affiliazione e Riconoscimento

Articolo 1 - [Costituzione](#)

Articolo 2 - [Sede](#)

Articolo 3 - [Scopi](#)

Articolo 4 - [Durata](#)

Articolo 5 - [Stemma e Colori Sociali](#)

Articolo 6 - [Affiliazione all'A.S.P.M.I.](#)

Articolo 7- [Affiliazione al Circolo dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno](#)

CAPO II Organi Sociali

Articolo 8 - [Organi Sociali](#)

Articolo 9 - [l'Assemblea](#)

Articolo 10 - [Partecipazione all'Assemblea](#)

Articolo 11 - [Costituzione dell'Assemblea](#)

Articolo 12 - [Attribuzioni dell'Assemblea](#)

Articolo 13 - [Approvazione delle deliberazioni assembleari.](#)

Articolo 14 - [Eleggibilità ed Incompatibilità](#)

Articolo 15 - [Il Consiglio Direttivo](#)

Articolo 16 - [Il Presidente del Consiglio Direttivo](#)

Articolo 17 - [Attribuzioni del Consiglio Direttivo](#)

Articolo 18 - [Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo](#)

Articolo 19 - [Il Segretario/Tesoriere](#)

Articolo 20 - [Il Collegio Sindacale/dei Proviviri \(facoltativo\)](#)

CAPO III Associati (Ordinari - Aggregati)

Articolo 21 - [Gli Associati \(Ordinari - Aggregati\)](#)

Articolo 22 - [Ammissione all'Associazione](#)

Articolo 23 - [Cessazione d'Appartenenza all'Associazione](#)

CAPO IV Fondo Comune – Bilancio – Previdenza integrativa

Articolo 24 - [Fondo Comune - Entrate](#)

Articolo 25 - [Quote di Partecipazione degli Associati \(Ordinari o Aggregati\)](#)

Articolo 26 - [Esercizio Finanziario, Rendiconto Consuntivo e Rendiconto Preventivo](#)

Articolo 27 - [Reinvestimento degli avanzi di gestione](#)

Articolo 28 - [Fondo art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285](#)

CAPO V Disciplina e vertenze

Articolo 29 - [Provvedimenti Disciplinari dell'Associazione](#)

Articolo 30 - [Provvedimenti Disciplinari d'altri Organismi](#)

Articolo 31 - [Controversie](#)

CAPO VI Disposizioni Finali

Articolo 32 - [Il Presidente Onorario](#)

Articolo 33 - [Disposizioni Generali](#)

Articolo 34 - [Richiamo Normativo](#)

CAPO I

Costituzione - Affiliazione e Riconoscimento

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita un'associazione sportiva, socio-ricreativa e culturale, sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE RICREATIVA POLIZIA MUNICIPALE CASALECCHIO DI RENO", che nel seguito del presente Statuto sarà indicata con il termine "Associazione".

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Casalecchio di Reno (BO), via dei Mille numero 9.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione – costituita ai sensi dell'art 55 del CCNL del 14/09/2000 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 300 del 1970 - è senza fini di lucro intesa anche come divieto di ripartire i proventi tra gli associati anche in forme indirette e differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nell'attività istituzionale. L'Associazione è senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di razza o di sesso.

2. L'Associazione ha come finalità precipua contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport, favorire gli scambi culturali, l'aggregazione e la solidarietà tra i soci, gestire attività d'aggiornamento professionale e di specializzazione per i propri associati, svolgere studi in Italia e all'estero nei settori della sicurezza stradale, svolgere attività di insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, curare la pubblicazione di ricerche e materiale informativo e didattico, fornire consulenze e servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza, svolgere compiti di protezione civile e di volontariato . Tali finalità potranno essere conseguite anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo, socio-ricreativo e culturale, siano esse organizzate da Enti, Federazioni Sportive, Società private o privati cittadini.

3. L'Associazione curerà la gestione dei fondi stanziati per finalità di previdenza integrativa e assicurativa previsti dall'art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Stemma e Colori Sociali

1. Lo stemma sociale è costituito dalla raffigurazione di un pantera nera su fondo giallo, con a lato le torri e la via Emilia simbolo stilizzato delle Polizie Municipali della regione Emilia Romagna, sotto al quale è riprodotto lo scudo Comunale soprastante la scritta Casalecchio di Reno. Le scritte sono realizzate nei colori rosso e blu e indicano "GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE ". I colori sociali sono il giallo e l'azzurro.

Articolo 6 - Affiliazione all'A.S.P.M.I.

Qualora l'assemblea dei soci lo deliberasse l'Associazione potrà affiliarsi all'A.S.P.M.I. (Associazione Sportiva Polizie Municipali Italiane), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati (Ordinari ed Aggregati), si impegnerà ad osservare e fare osservare Statuto e Regolamento, nonché la normativa del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive nell'ambito della loro attività. L'Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee all'affiliazione e ad apportare al presente Statuto le opportune modificazioni , qualora si rendano necessarie per mantenere lo stato di affiliazione, che siano imposte dalla Legge o richieste da altri organi competenti.

Articolo 7 - Affiliazione al Circolo dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno

1. Qualora L'assemblea dei soci lo deliberasse l' Associazione potrà affiliarsi al Circolo dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno.

CAPO II Organi Sociali

Articolo 8 - Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo (che in seguito sarà indicato con la sigla "C. D.");
 - d) il Segretario/Tesoriere;
 - e) il Collegio Sindacale/dei Proviviri.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed assunte a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
3. I membri degli organi associativi di cui alle lettere b-c-d-e, devono essere eletti tra i soci Ordinari .

Articolo 9 - L'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci Ordinari è sovrana; è convocata in seduta ordinaria o straordinaria, dal C. D., con avviso inviato agli aventi diritto almeno cinque (3) giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. Le proposte dei Soci Ordinari devono essere comunicate al C. D. in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
4. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
5. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi altro momento:
 - a) su iniziativa del C. D.;
 - b) su iniziativa del Collegio Sindacale/dei Proviviri (se previsto);
 - c) per richiesta motivata di almeno un quarto dei Soci Ordinari aventi diritto ed in regola con le quote sociali.
6. Nei casi di cui alle lettere b - c, il C. D. provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
7. L'Assemblea deve essere convocata in Casalecchio di Reno anche fuori della sede sociale.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C. D. ed in assenza di questi dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina, il proprio Presidente.
9. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se avvengono votazioni a voto segreto nomina anche due Scrutatori.
10. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea

1. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati Ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi.
3. La partecipazione dell'associato Ordinario all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati Ordinari aventi diritto al voto; ciascun associato Ordinario, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 11 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati Ordinari aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati Ordinari presenti, aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati Ordinari aventi diritto al voto.
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati Ordinari presenti, aventi diritto al voto.

Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del C. D. sull'attività dell'anno trascorso;
- b) eleggere, con votazioni separate e successive, i membri del C. D. (ogni socio Ordinario potrà dare la propria preferenza a massimo tre candidati) ed i membri del Collegio sindacale/dei Probiviri (se previsto, ogni socio Ordinario potrà dare la propria preferenza a massimo un candidato);
- c) approvare il rendiconto consuntivo;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che il C. D. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte da-gli associati Ordinari;

2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modificazioni statutarie.

Articolo 13 - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il favore della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il favore di almeno due terzi dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

3. In occasione dell'elezione del C. D., a parità di voti sarà eletto il Socio con maggiore anzianità associativa continuata; qualora oltre alla parità di voti persistesse anche la medesima durata associativa continuata, sarà eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica.

4. I verbali assembleari sono conservati a cura del presidente dell'Associazione, e restano in ogni caso liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 14 - Eleggibilità ed Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci Ordinari.

2. I membri del Collegio Sindacale/dei Probiviri (facoltativo) non possono rivestire altre cariche associative.

3. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni.

4. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il C. D. è composto di un numero di membri variabile da tre a dieci (tutti eletti dall'assemblea dei soci Ordinari per la durata di quattro anni e rieleggibili) di cui uno, qualora si candidi, appartenente ai Vigili soci in quiescenza. Detto numero di membri può essere variato, all'interno dei limiti fissati, in qualsiasi momento il C. D. lo ritenga necessario, previo consenso dell'assemblea dei soci.

2. Il C. D. elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario/Tesoriere, determina infine le attribuzioni d'ogni singolo Consigliere.

3. Il C. D. si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno (febbraio, giugno, ottobre) su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

4. In caso di seduta straordinaria, ogni componente il C. D., se assente, può delegare un altro membro a rappresentarlo. Ogni componente del C. D. presente può rappresentare esclusivamente una sola delega .

5. In caso di dimissioni di uno o più membri del C. D. ovvero in qualsiasi altro caso in cui lo stesso o gli stessi si rendano indisponibili, il C. D., alla prima riunione decide se procedere o meno alla loro sostituzione.

6. Qualora si decida per la sostituzione di cui al comma quattro o per la variazione di cui al comma uno ed esista una graduatoria di candidati non eletti, essa sarà utilizzata a tal fine. In mancanza di detta graduatoria il C. D. potrà ricorrere a nuove elezioni esclusivamente per il numero di membri dimissionari, indisponibili od integrabili.

7. Il C. D. in seduta ordinaria è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi elementi.

8. Il C. D. in seduta straordinaria è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri.

9. Le deliberazioni del C. D. in seduta ordinaria e straordinaria sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi

presiede.

10. Il C. D. è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, dal più anziano d'età tra i membri presenti.

11. Nessun compenso è dovuto ai membri del C. D., qualunque sia la carica assunta.

Articolo 16 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferire al C. D. nella prima riunione successiva, dà esecuzione alle delibere del C. D. e normalmente lo presiede. In caso di sua assenza, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al C. D. sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione esso è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, purché non in contrasto con lo Statuto. Esso ha la facoltà di affidare a singoli suoi membri o a persone di propria fiducia particolari incarichi inerenti alla vita dell'Associazione. Compito del C. D. è di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali, attraverso il bilancio preventivo e secondo gli indirizzi dati dall'Assemblea.

2. Tra l'altro il C. D.:

- a) predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare e le regole di pagamento delle quote di partecipazione annuali degli associati (Ordinari ed Aggregati);
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e d'attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- g) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti d'ammissione e di radiazione degli associati (Ordinari ed Aggregati).

3. E' facoltà del C. D. deliberare, nell'interesse sociale, l'adesione dell'Associazione ad organismi federali, comunali, provinciali, regionali e nazionali.

Articolo 18 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 19 - Il Segretario/Tesoriere

1. Il Segretario/Tesoriere coadiuva il Presidente nel normale disbrigo delle sue mansioni, dà esecuzione alle deliberazioni del C. D., redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, s'incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati (Ordinari ed Aggregati), adempie tutte le mansioni di segreteria, inoltre s'incarica della tenuta ed aggiornamento dei libri contabili, predisporre il rendiconto consuntivo per conto del C. D. e, sempre su disposizione del C. D. s'incarica dei pagamenti utilizzando i fondi a disposizione dell'Associazione. Esso può convocare, per delega del Presidente, il C. D.

Articolo 20 - Il Collegio Sindacale/dei Proviviri

1. Il Collegio sindacale/dei Proviviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari che siano in possesso d'idonei requisiti morali e professionali.

2. Il Collegio Sindacale/dei Proviviri nomina al suo interno un Presidente e delibera con la maggioranza dei membri.

3. I Sindaci/Proviviri durano in carica quattro anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del C. d'A., senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere pareri e giudizi non vincolanti.

4. Il Collegio Sindacale/dei Proviviri:

- a) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione, presenta una relazione sui controlli effettuati e comunica per iscritto al C. D., per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate;

b) I membri del Collegio Sindacale/dei probiviri, in caso di controversie tra Associati o tra questi e l'Associazione od i suoi Organi, fungeranno da Collegio dei Probiviri e dirimeranno ogni questione a loro insindacabile giudizio.

c) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

CAPO III

Associati (Ordinari - Aggregati)

Articolo 21 - Gli Associati (Ordinari - Aggregati)

1. L'Associazione è composta dagli Associati appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Casalecchio di Reno, in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato: sono detti Soci Ordinari. A loro sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto:

a) possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;

b) possono essere eletti a far parte del C. D. purché soci da almeno tre anni consecutivi;

c) possono frequentare i locali sociali ed usufruire delle strutture che l'Associazione potrà loro mettere a disposizione.

2. Può essere prevista la categoria dei Soci Aggregati composta di persone non appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Casalecchio di Reno; essi non possono partecipare alle assemblee e non hanno diritto di voto.

3. Tutti gli Associati pagano una quota di partecipazione annuale determinata nell'entità e nelle regole di pagamento dal C. D.

Articolo 22 - Ammissione all'Associazione

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione di una domanda d'ammissione redatta su apposito modulo;

b) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del C. D. , che provvederà ratificarla alla prima assemblea utile;

c) accettazione senza riserve del presente Statuto.

2. L'accoglimento della domanda d'ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle Deliberazioni dell'Assemblea e del C. D. .

3. Il C. D. può emanare norme particolari per l'ammissione dei Soci Aggregati.

Articolo 23 - Cessazione d'Appartenenza all'Associazione

1. La qualifica d'Associato (Ordinario o Aggregato) si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto;

b) per morosità, qual ora il Socio non rinnovasse entro i termini previsti la propria quota di partecipazione. Il Socio decaduto per morosità non potrà iscriversi all'Associazione per una stagione, salvo poi essere riammesso, ma per un'unica volta, previo il pagamento della quota arretrata,

c) per radiazione pronunciata dal C. D., per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od ai regolamenti, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento è comunicato all'interessato per iscritto.

d) per cessazione del rapporto di lavoro nel Servizio di Polizia Municipale con compiti di Polizia Stradale.(4)

e) per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Casalecchio di Reno.

f) i soci di cui ai punti d ed f potranno fare richiesta di trasformazione del proprio stato di associato Ordinario in Socio Aggregato, tale richiesta verrà sottoposta all'insindacabile vaglio dal C.D.

CAPO IV

Fondo Comune – Bilancio – Previdenza integrativa

Articolo 24 - Fondo Comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

a) dalle quote di partecipazione degli associati (Ordinari o Aggregati);

b) dai valori e tutti i beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti o donazioni, venissero in possesso all'Associazione;

c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati (Ordinari o Aggregati) e dalle elargizioni di terzi, Stato, Enti ed istituzioni pubbliche o organismi internazionali e privati;
- b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
- d) da convenzioni o da cessioni di beni o servi agli associati o a terzi.
- e) da attività commerciali e produttive, purché siano marginali e svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate, comunque, al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- f) dalla quota versata dal Comune di Casalecchio di Reno (Bo) prevista per le finalità di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada),

Articolo 25 - Quote di Partecipazione degli Associati (Ordinari o Aggregati)

1. Ogni Associato (Ordinario od Aggregato) deve versare le quote di partecipazione stabilite dall'Associazione, alle scadenze e con le regole indicate dal C. D..
2. Il mancato pagamento delle quote di partecipazione comporta l'immediata decadenza dell'Associato inadempiente.

Articolo 26 - Esercizio Finanziario, Rendiconto Consuntivo e Rendiconto Preventivo

1. L'esercizio dell'Associazione si chiude al trentuno dicembre d'ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal tesoriere e relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
2. Entro il trentuno dicembre il Presidente dell'Associazione deve sottoporre al Comandante della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno il preventivo non vincolante delle attività per le quali venga richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Tale preventivo verrà predisposto dal C. D. e sarà relativo all'attività che s'intende svolgere nell'esercizio successivo ed i relativi costi.
4. Ogni scrittura contabile rimane depositata presso la Sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 - Fondo art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285

1. il fondo di cui all'art. 24 let.f (in seguito indicato "fondo 208") del presente Statuto sarà gestito secondo gli scopi previsti e tempestivamente investito per le finalità previdenziali ed assicurative secondo la volontà espressa da ogni singolo avente diritto ed in accordo con le necessità gestionali e funzionali del fondo stesso.
2. Il versamento del fondo 208 verrà suddiviso in quote uguali da destinarsi ai Soci Ordinari che nell'anno solare, per il quale il fondo è stato versato, abbiano lavorato alle effettive dipendenze del Comune di Casalecchio di Reno, nel servizio di Polizia Municipale con compiti di Polizia Stradale.
3. Le quote di cui al punto 2 e spettanti ad ogni Socio Ordinario verranno rapportate alla effettiva durata del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza del Comune di Casalecchio di Reno nel servizio di Polizia Municipale ed in effettiva forza al Comando de quo.
4. I Soci Ordinari che, nell'anno solare a cui il versamento del fondo 208 si riferisce, hanno prestato la propria opera lavorativa presso Enti o Servizi diversi dal Comune di Casalecchio di Reno e dal Settore Polizia Municipale con compiti di Polizia Stradale beneficeranno del fondo 208 unicamente per le giornate lavorative effettivamente prestate presso il Comune di Casalecchio di Reno e dal Settore Polizia Municipale con compiti di Polizia Stradale;
5. I Soci Ordinari, aventi diritto ad accedere al fondo 208, che lavorano con contratto a

tempo parziale beneficeranno del fondo 208 in proporzione ai termini temporali del proprio contratto.

6. I Soci Ordinari, aventi diritto ad accedere al fondo 208, che usufruiranno di permessi non retribuiti di durata superiore ai 15 gg. consecutivi, diversi da quelli stabiliti per assistenza a familiari accederanno al fondo 208 con la decurtazione proporzionale ai periodi di assenza.
7. Ogni Socio Ordinario avente diritto ad usufruire del fondo 208 avrà l'obbligo di notifica per iscritto all'Associazione di tutti gli estremi e le informazioni necessarie per potere eseguire il versamento sulla prescelta polizza d'assicurazione previdenziale, in mancanza di ciò il C.D. deciderà autonomamente le modalità di applicazione del beneficio.
8. Il C.D. vaglierà le polizze sulle quali i Soci Ordinari hanno fatto richiesta per il versamento del fondo 208, con diritto di veto qualora le stesse non corrispondano ai requisiti di legge previsti.
9. Il fondo 208 verrà versato per intero e non potrà essere destinato ad altre finalità.

Articolo 28 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura d'ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo tre.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli Associati (Ordinari od Aggregati), utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

CAPO V

Disciplina e vertenze

Articolo 29 - Provvedimenti Disciplinari dell'Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il C. D. nei confronti degli associati (Ordinari od Aggregati) sono:
 - a) ammonizione nei confronti del socio che si sia reso responsabile di plurime lievi mancanze allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno), nei confronti di un socio che si sia reso responsabile di mancanze non lievi;
 - c) radiazione, nei confronti del socio che si sia reso responsabile di gravi e ripetuti atti d'indisciplina o di comportamenti che configurino una condotta non degna e possano recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione.
2. Le sanzioni sono comminate dal C. D., ma per sospensione a termine e radiazione è ammesso l'appello al Collegio Sindacale/dei Proviviri.
3. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto alla difesa dell'incolpato.

Articolo 30 - Provvedimenti Disciplinari d'altri Organismi

1. Gli organi di giustizia del C.O.N.I., dell'A.S.P.M.I. e dei vari Organismi Sportivi, nell'ambito delle manifestazioni cui l'Associazione partecipa, possono adottare provvedimenti disciplinari a carico: a) dell'Associazione; b) degli Amministratori e Dirigenti dell'Associazione; c) degli Associati Ordinari.
2. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri Associati Ordinari i provvedimenti disciplinari di cui al comma uno del presente articolo.

Articolo 31 - Controversie

1. Gli Associati (Ordinari o Aggregati) s'impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra di loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi s'impegnano, altresì, a ricorrere con esclusione d'ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio Sindacale/dei Proviviri nominati dall'Assemblea che giudicheranno in maniera definitiva e senza formalità di procedura qualunque controversia originata da attività

sportiva od associativa.

CAPO VI

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Il Presidente Onorario

1. Colui che per alte benemerenzze nel campo dello sport o della vita pubblica può con il suo nome dare lustro e prestigio all'Associazione può essere nominato Presidente Onorario dell'Associazione.
2. Viene proclamato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del C. D..

Articolo 33 - Disposizioni Generali

1. Una copia dello Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni sarà sempre a disposizione dei Soci presso i locali sociali.
2. In caso di controversia sull'interpretazione dello Statuto tra il C. D. ed un socio, sarà valida l'interpretazione del C. D. Il socio, tuttavia, potrà appellarsi al Collegio Sindacale/dei Probiviri, che deciderà in modo inappellabile.
3. Il Gruppo sportivo Polizia Municipale di Casalecchio di Reno non risponde, in alcun caso, dei danni che potrebbero derivare a persone o cose attinenti all'attività dei Soci, sia durante la pratica sportiva sia al di fuori di essa.
4. All'atto dell'Iscrizione il Socio (Ordinario od Aggregato), firmerà per espressa accettazione della condizione con riferimento all'articolo 22 comma due.

Articolo 34 - Richiamo Normativo

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari del Comitato Olimpico nazionale Italiano, nonché le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi Speciali.

Norme transitorie

1. Il presente Statuto ha effetto immediato dal momento della sua approvazione da parte della Assemblea dei Soci. Il C. D. dovrà, nelle sue competenze, adoperarsi per mettere in atto ogni misura utile alla sua applicazione in tempi brevi.

Appendice

Lo Statuto è stato approvato nella sua prima stesura dalla Assemblea dei Soci fondatori il 18 gennaio 2007 dall'Assemblea Straordinarie dei Soci tenutesi in Casalecchio di Reno.